

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 691 del 17 GIU. 2021

Oggetto: Stipula convenzione con Istituto Tolman per l'espletamento di tirocinio formativo in Psicoterapia.

Proposta N° 73 del 16 GIU. 2021

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore Il Responsabile del Procedimento Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Carlo Spasich

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Premesso :

- che con nota acquisita al protocollo generale al n. 0004594 de 16-3-2021, l'Istituto Tolman, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale riconosciuta dal Ministero dell'università e della Ricerca con D.M del 21-05-2001, ha chiesto di potere stipulare una convenzione con questa Arnas finalizzata allo svolgimento di attività formativa pratica e di tirocinio formativo per gli allievi che frequentano il corso di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi;
- che, contestualmente, ha trasmesso uno schema convenzionale, secondo cui :
 - è prevista la supervisione del tirocinante come da programma concordato dai contraenti;
 - è prevista la copertura assicurativa (art.4), a carico del singolo tirocinante e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
 - è prevista la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio;

Viste:

- la nota prot. n 1256/AA.GG del 31-3-2021, con la quale è stato chiesto alla Direzione Sanitaria Aziendale di esprimere parere in merito all'istanza di stipula ;
- la stessa nota succitata sulla quale il Direttore Sanitario Aziendale ha apposto la seguente specifica: "*Dott.ssa Fabiano in valutazione per parere di competenza sull'attività*" ;
- la nota Ns prot. 2351/AA.GG del 16-6-2021 con la quale la Dott.ssa Fabiano ha espresso parere favorevole con la seguente specifica: "*...si riserva la prerogativa di stabilire il numero di stagisti della Scuola in oggetto ammessi in un anno, per assicurare un numero di presenze complessive di tirocinanti congruo con le attività delle Unità Operative Ospitanti..*";
- la nota succitata, in calce alla quale il Direttore Sanitario ha condiviso il parere favorevole e le modalità di controllo e monitoraggio di cui sopra;

Ritenuto:

- Prendere atto dei pareri favorevoli sopracitati;
- approvare l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;
- Stabilire la validità della Convenzione per la durata di anni quattro, dalla data di sottoscrizione;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Istituto Tolman, al Direttore Sanitario e alla Dott.ssa Fabiano ;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato del tirocinio formativo.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;


Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- Prendere atto dei pareri favorevoli formulati dalla Dott.ssa Fabiano e dal Direttore Sanitario Aziendale ;
- approvare l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;
- Stabilire la validità della Convenzione per la durata di anni quattro, dalla data di sottoscrizione;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Istituto Tolman, al Direttore Sanitario e alla Dott.ssa Fabiano;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato tirocinio formativo.

Allegati: bozza convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- Prendere atto dei pareri favorevoli formulati dalla Dott.ssa Fabiano e dal Direttore Sanitario Aziendale ;


- approvare l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, al quale seguirà il perfezionamento con sottoscrizione digitale;
- Stabilire la validità della Convenzione per la durata di anni quattro, dalla data di sottoscrizione;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Istituto Tolman, al Direttore Sanitario e alla Dott.ssa Fabiano;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'avvio immediato tirocinio formativo.

Allegati parte integrante : bozza convenzione


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario



Dott.ssa Maria Antonietta Li Ciani

| |
|---|
| _____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ _____ e ritirata il giorno _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">L'addetto alla pubblicazione _____</div> |
| Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ _____ - ai sensi dell'art.65l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione. Catania _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Il Direttore Amministrativo _____</div> |
| Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____ |
| Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____ |

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

L'ISTITUTO TOLMAN, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, (P. IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18/02/1940, C.F. LSVGNN40B18A195S, quale Ente gestore della Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, di seguito indicato come "Istituto".

- da una parte -

E

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi, con sede legale in P.zza S. Maria di Gesù n. 5, 95124 Catania, P. IVA _____, rappresentata dal dott. Dott. Fabrizio De Nicola, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, nato a _____, il _____, C.F. _____, di seguito indicata come "Struttura Ospitante";

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- L'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale

a Palermo in via Cerda n. 24 con D.M. 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001, e successivamente con Decreti del MIUR, per le Sedi Periferiche;

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i1 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore della Struttura Ospitante e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia e di diagnostica clinica presso tutti i Servizi e Presidi della Struttura Ospitante nei quali operano Psicoterapeuti, che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, prevede che gli allievi svolgano 150 ore di tirocinio pratico per ciascuna annualità di corso.

Al tirocinio saranno ammessi n. ____ allievi per anno, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dalla Struttura Ospitante. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dalla Struttura Ospitante.

Art. 2

(Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dalla Struttura Ospitante e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Responsabile della Struttura Ospitante e dal tirocinante, e saranno accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte.

La Struttura Ospitante potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto la Struttura Ospitante non assumerà, per effetto della presente

convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.

La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico della Struttura Ospitante.

Art. 3

(Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile della Struttura Ospitante e del Tutor;
- Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano alla Struttura Ospitante e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento della Struttura Ospitante sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.

Art. 4

(Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, ove previsto, con assicurazione INAIL.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.

Art. 5

(Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto:

- La supervisione al tirocinante prevista dal programma concordato dai contraenti (V.di art. 2);
- La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per la Struttura Ospitante:

- La stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti della Struttura Ospitante;
- La disponibilità degli strumenti di psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento
- Il tutoraggio;
- La certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 6

(Durata)

La presente convenzione, in analogia con il percorso di specializzazione, ha validità quadriennale ad inizio dalla data di stipula, e si intenderà tacitamente

rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Qualora intervenissero in qualunque momento gravi e giustificati motivi, è facoltà di entrambe le parti esercitare immediatamente il recesso con disdetta da comunicare entro il termine 30 giorni.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute e concordate per iscritto.

Art. 7

(Protezione dei dati personali e sensibili)

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali e sensibili.

Art. 8

(Controversia)

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, in caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Palermo.

letto, confermato e sottoscritto in _____ li, _____

Per la Struttura Ospitante

Il Rappresentante Legale

Per L'Istituto Tolman

Il Direttore

Dott. Giovanni Lo Savio _____